

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

12/2015

A cura di d. Bruno Bordignon

### **107/15 Sicurezza, quello che deve fare un datore di lavoro**

La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro deve risultare da un atto scritto e avere una serie di requisiti che sono essenziali per poter liberare il datore di lavoro da responsabilità rilevanti in caso di danno alla salute. Ecco i “paletti” fissati dalla Cassazione

*di Aldo Monea e Adriano Moraglio*

#### **1. Datori di lavoro e la delega sicurezza / Servono atto scritto e data di sottoscrizione**

La delega di funzioni, per essere valida, deve risultare da un atto scritto che abbia data certa, così da consentire la verifica dell'effettiva nomina e dello svolgimento di funzioni conferite anteriormente all'eventuale accadimento di un infortunio, e deve contenere l'accettazione del delegato. Una firma, che sia posteriore alla predisposizione dell'atto, comporta lo spostamento della data di delega. (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 15028 del 1° aprile 2014)

#### **2. Datori di lavoro e la delega sicurezza / La delega non sgrava il garante principale**

La nomina di un responsabile per la prevenzione e la sicurezza non esonera il datore da responsabilità penale; se questo responsabile fuoriesce dai propri compiti di consulenza, dando indicazioni operative inadeguate o non approntando progetti volti ad assicurare la sicurezza, ne risponde penalmente, ma, comunque, senza sgravare il garante principale. (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 28187 del 27 giugno 2013)

#### **3. Datori di lavoro e la delega sicurezza / È necessario specificare i compiti**

Una delega di funzioni per la sicurezza richiede, per la sua validità, che il delegante specifichi, non solo quanto richiesto all'articolo 16 del decreto legislativo 81/2008, ma anche i compiti anti-infortunistici attribuiti al delegato. In mancanza di ciò, nel documento sarebbe assente un elemento essenziale per valutare l'adeguatezza delle risorse date al delegato. (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 11442 dell'11 marzo 2013)

#### **4. Datori di lavoro e la delega sicurezza / La delega non può essere presunta**

Il rilascio di una delega di funzioni è da provare rigorosamente: gli obblighi del datore di lavoro, infatti, possono essere trasferiti con una delega espressa, inequivoca e certa, non potendo questa presumersi implicitamente dalla ripartizione, interna all'azienda, dei compiti ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa. (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 205921 giugno 2010)

#### **5. Datori di lavoro e la delega sicurezza / Non è valida la «delega impropria»**

Non è valida una «delega impropria», cioè una delega di funzioni che non chiarisca i confini delle mansioni del singolo lavoratore o che attribuisca al delegato compiti non propri di quest'ultimo o indeterminati o spettanti al delegante. (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 5029 del 31 gennaio 2014)

#### **6. Datori di lavoro e la delega sicurezza / Nonostante la delega, occorre vigilare**

Nonostante la delega, sussiste a carico del delegante un obbligo di vigilanza sulla correttezza della complessiva gestione del rischio, pur non consistente in una concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni, cioè un controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.

(Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n.9505 del 27 febbraio 2013)

<http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-03-16/datori-lavoro-e-delega-sicurezza-servono-atto-scritto-e-data-sottoscrizione--161121.shtml?uuid=ABsmc29C&nml=2707>